

Publicato il 25/01/2018

**N. 00521/2018REG.PROV.COLL.**  
**N. 03122/2011 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 3122/2011, proposto da Nicola Palmiero, rappresentato e difeso dagli Avvocati Paolo Patelmo, Veronica Biagini, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Patelmo in Roma, via Goito, 29;

*contro*

Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione medica di seconda istanza di Firenze, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I n. 00730/2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli l'Avv. Sabina Lorenzelli su delega dichiarata di Veronica Biagini e l'Avvocato dello Stato Alberto Giua;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, agente della Polizia di Stato, per l'annullamento dei provvedimenti concernenti il giudizio di inidoneità permanente ai compiti di Istituito e di contestuale idoneità al transito nelle altre Amministrazioni civili dello Stato che non comportino uso delle armi.

L'appellante ripropone e sviluppa le censure disattese dal Tribunale.

L'amministrazione intimata resiste al gravame.

L'appello, affidato ad un unico articolato motivo di gravame, è infondato.

L'istante, nel riprodurre e precisare le doglianze disattese dal TAR, deduce l'inadeguatezza della motivazione dei provvedimenti impugnati, insieme all'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

A sostegno delle censure proposte, l'appellante ricorda di avere conseguito, nel corso della sua carriera professionale, un giudizio sempre molto lusinghiero (DISTINTO) e di non avere mai subito sanzioni disciplinari.

Asserisce, poi, di avere subito "condotte vessatorie", poste in essere dal personale superiore.

Deduce, ancora, che le Commissioni Mediche, nel valutare la sua condizione psicofisica, non avrebbero dato conto in modo adeguato delle risultanze dell'istruttoria. In particolare, non sarebbero state considerate la relazione psichiatrica del 22 marzo 2004 dell'Azienda Sanitaria di Firenze e della visita psichiatrica del 7 luglio 2004 presso la CMO di 2<sup>a</sup> istanza di Firenze.

Nessuna di queste deduzioni scalfisce la correttezza dell'esito di rigetto del ricorso, cui è pervenuto il TAR.

È accertato, infatti, che l'appellante, all'epoca dei provvedimenti impugnati in primo grado in servizio in Polizia di Stato dal 1986, presso l'ufficio costituito

all'Aeroporto di Peretola, sin dal novembre 2003, risultava affetto da una malattia di tipo psichico, che ha condotto al giudizio di non idoneità ai compiti di Istituto e di contestuale idoneità al transito in altre Amministrazioni dello Stato, ove non sia previsto l'uso delle armi.

Detto perentorio giudizio risulta pronunciato a suo carico dalle Commissioni Mediche di prima e seconda istanza.

Inoltre, già nel maggio 2002, all'appellante "era stata ritirata l'arma per problemi mentali e psicologici collegati a stato ansioso con insonnia reattiva".

In seguito, nel novembre 2003 l'Ufficio di Polizia di Frontiera presso l'Aeroporto di Peretola aveva segnalato che l'attuale appellante, secondo alcune denunce del personale dipendente, "da molto tempo minaccerebbe con l'arma in dotazione individuale i colleghi del turno operativo, puntando l'arma direttamente ad altezza d'uomo o – in altri casi – alla propria tempia anche in presenza di passeggeri o pubblico aeroportuale".

A conferma di tali circostanze si pone la relazione di servizio dei colleghi del ricorrente del giorno 11 novembre 2003, secondo cui il Palmiero "con continuità e in un arco temporale molto ampio" ha tenuto un comportamento "poco equilibrato e professionalmente inaccettabile", puntando la pistola contro i colleghi, portando l'arma alle tempie e minacciando di premere il grilletto, mostrando aggressione e diffidenza verso i colleghi, minacciati di percosse o gravi ritorsioni. D'altra parte l'ampia documentazione sanitaria presa in esame dalla CMO Terza di Firenze, così come analiticamente descritta nel verbale del 14 settembre 2004, parla di "condizione ansiosa persistente" di "personalità conflittuale e disadattata", di "anomalie di comportamento", di "note ansiose situazionali in tratti caratteriali di rigidità ed impulsività".

Alla luce di tali elementi, e all'esito degli accertamenti svolti, le Commissioni Mediche competenti sono giunte ad un giudizio di inidoneità permanente del Palmiero ai compiti d'Istituto e invece ad un giudizio di idoneità al servizio presso altre Amministrazioni civili che non comportino l'uso delle armi.

Le contestate valutazioni tecnico-discrezionali poste in essere dall'Amministrazione, all'esito dei necessari riscontri diagnostici, risultano pienamente coerenti con il quadro fattuale e comportamentale emergente dal complesso degli atti versati in giudizio e quindi adeguatamente motivate con riferimento all'ampio apparato di documentazione sanitaria richiamata, immuni invece dalle proposte censure di legittimità, in quanto non connotati da vizi logici, da irrazionalità o da difetti di istruttoria.

Ora, le conclusioni cui è pervenuto il TAR non possono essere contrastate dal riferimento all'assenza di giudizi disciplinari e alla sussistenza di giudizi complessivamente favorevoli all'appellante, dal momento che l'idoneità all'uso delle armi prescinde da tali profili.

Per le stesse ragioni, l'accertata mancanza di vere e proprie patologie psichiche giustifica la scelta di non considerare l'appellante del tutto inidoneo all'impiego, bensì di precludergli soltanto l'utilizzo delle armi.

In conclusione, quindi, l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente, Estensore

Gabriele Carlotti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO